



COMUNE DI TREVISO

OGGETTO: A.C.T.T. Servizi S.p.A. Avviso pubblico per il rinnovo dell'incarico di Amministratore Unico.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 16.1.1995 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per le predette nomine/designazioni, così come interpretata con deliberazione di Consiglio comunale n° 32 del 29.6.2011;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90670/83 del 5.12.2001, così come successivamente modificato ed integrato;

Visto lo Statuto della società **A.C.T.T. Servizi S.p.A.**, società controllata dal Comune di Treviso, ai sensi del quale:

la società ha per oggetto l'attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati da enti locali; rientra nell'oggetto la gestione del patrimonio immobiliare della società, in particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale e non e, in genere, di assistenza ai mezzi ed al personale destinato al trasporto pubblico locale (art. 4);

la società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione; gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; gli amministratori debbono essere scelti tra persone che hanno una speciale competenza tecnica amministrativa; la nomina è fatta per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria (art. 17);

non possono coprire la carica di amministratore (art. 18) coloro che:

- a) si trovino nella situazione di incompatibilità stabilite dall'art. 2382 C.C. nonché nelle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni normative per gli amministratori di società a partecipazione pubblica, nonché nelle altre ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente applicabile;
 - b) siano in lite con la società;
 - c) siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla società;
- agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria; in ogni caso, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo ad esso attribuito, non potrà essere superiore alla misura massima stabilita dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici (art. 22);

Dato atto che con deliberazione n. 37 del 29.9.2017, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (testo unico delle società partecipate - TUSP), il Consiglio comunale ha deliberato di proseguire nel percorso, già intrapreso, di razionalizzazione del Gruppo Act Servizi mediante l'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione, esprimendo indirizzi alla società riguardo alle partecipazioni detenute, in un percorso propedeutico alla successiva liquidazione di A.C.T.T. Servizi S.p.A., previa acquisizione dei necessari dati economico-finanziari volti a dimostrare la convenienza dell'operazione complessiva per il Comune;

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 62229 del 26.5.2016 con il quale era stato designato l'attuale Amministratore Unico di A.C.T.T. Servizi S.p.A. per la durata di 3 anni con scadenza dell'incarico alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e con la precisazione che,

trattandosi di designazione di carattere fiduciario, la cessazione del mandato del sindaco avrebbe determinato anche la cessazione dell'incarico conferito;

Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi in data 10 giugno 2018 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Treviso e considerato che gli stessi hanno determinato un nuovo diverso assetto politico amministrativo nel Comune di Treviso;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla ricerca di candidature per il rinnovo dell'incarico di Amministratore Unico della predetta società;

Dato atto che:

- l'assemblea dei soci nella seduta del 7.6.2016 ha nominato l'attuale Amministratore Unico della società fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018, con la precisazione di cui al citato decreto sindacale di designazione prot. n. 62229 del 26.5.2016;
- il nuovo Amministratore Unico rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 con le seguenti precisazioni:
 - trattandosi di designazione di carattere fiduciario, l'eventuale cessazione del mandato del sindaco determina anche la cessazione dell'incarico del rappresentante designato;
 - l'incarico all'Amministratore Unico si risolverà anticipatamente, senza che l'interessato possa avanzare pretese o diritti di sorta qualora, in attuazione della predetta D.C.C. n. 37 del 29.9.2017, la liquidazione della società dovesse avvenire prima della scadenza dell'incarico medesimo;

Visti:

- il D.P.R. 30.11.2012, n. 251 ad oggetto: "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1° e 2°, del codice civile, non quotate in mercati regolamentari, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12.7.2011, n. 120*";
- il D.Lgs. 8.4.2013 n. 39: "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190*";

RENDE NOTO

che questa Amministrazione Comunale deve provvedere alla designazione
dell'**Amministratore Unico**
della società **A.C.T.T. Servizi S.p.A.**

Si invitano, pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, a comunicare per iscritto la propria disponibilità mediante lettera, corredata da curriculum e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo lo schema che si allega al presente avviso.

Si precisa che la domanda deve essere indirizzata al Sindaco e deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **13.00** del **30.6.2018** con le seguenti modalità:

- recapito a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, in Via Municipio 16;
- a mezzo servizio postale tramite raccomandata A.R. (*saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute entro le ore 13.00 del 30.6.2018*);
- a mezzo fax al n° 0422/658201;
- a mezzo posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta certificata CEC-PAC o PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Treviso: postacertificata@cert.comune.treviso.it.

Ulteriori delucidazioni e/o informazioni in merito possono essere chieste contattando il Servizio Partecipazioni:
Tel. 0422-658569 - Fax 0422-658455 servizio.partecipazioni@comune.treviso.it

IL SINDACO

- Mario Conte -

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Treviso**

Il sottoscritto nato/a a il,
residente a in vian.....,
titolo di studioprofessione.....,
C.F.....tel.....e mail.....

PRESENTA

la propria candidatura per l'incarico di **Amministratore Unico della Società A.C.T.T. Servizi S.p.A.** di cui all'avviso prot. n. _____ del _____.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'avviso di selezione sopracitato, in particolare che:
 - l'incarico scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
 - trattandosi di designazione di carattere fiduciario l'eventuale cessazione del mandato del Sindaco determina anche la cessazione dell'incarico in oggetto;
 - l'incarico all'Amministratore Unico si risolverà anticipatamente, senza che l'interessato possa avanzare pretese o diritti di sorta, qualora in attuazione della D.C.C. n° 37 del 29.9.2017, la liquidazione della società dovesse avvenire prima della scadenza dell'incarico medesimo;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 18 dello Statuto della società che così recita: *“non possono coprire la carica di amministratore coloro che:*
 - a) *si trovino nella situazione di incompatibilità stabilite dall'art. 2382 C.C. nonché nelle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni normative per gli amministratori di società a partecipazione pubblica, nonché nelle altre ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente applicabile;*
 - b) *siano in lite con la società;*
 - c) *siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla società;*
- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli articoli 60 e 63 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), così come interpretati con DCC n° 32 del 29.6.2011, ovvero:
 1. di non essere titolare di organi individuali né essere componente di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione dell'azienda della cui nomina si tratta, oltre che del Comune di Treviso, nonché dipendente che dirige o coordina i rispettivi uffici (art. 60, comma 1, punto 5 del TUEL);
 2. di non essere dipendente dell'azienda della cui nomina si tratta né del Comune di Treviso (art. 60, comma 1, punto 7 del TUEL);
 3. di non essere legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale detenuto per oltre il 50 per cento dall'azienda della cui nomina si tratta (art. 60, comma 1, punto 10 del TUEL);
 4. di non essere amministratore o dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dall'azienda della cui nomina si tratta (art. 60, comma 1, punto 11 del TUEL);
 5. di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione dell'azienda della cui nomina si tratta o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate (art. 63, comma 1, punto 1 del TUEL);

6. di non avere parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'azienda della cui nomina si tratta, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dall'azienda della cui nomina si tratta, in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (art. 63, comma 1, punto 2 del TUEL);
 7. di non essere consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai precedenti punti 5 e 6 (art. 63, comma 1, punto 3 del TUEL);
 8. di non avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con l'azienda della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 4 del TUEL);
 9. di aver estinto il debito, qualora dichiarato responsabile con sentenza passata in giudicato, verso l'azienda della cui nomina si tratta, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'azienda stessa (art. 63, comma 1, punto 5 del TUEL);
 10. di non essere stato legalmente messo in mora, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'azienda della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 6 del TUEL);
 11. di essere a conoscenza che costituisce causa di incompatibilità il venire a trovarsi, nel corso dell'incarico, in una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 4 (art. 63, comma 1, punto 7 del TUEL);
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 64 del TUEL;
 - di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile:
 - di non ricoprire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti;
 - di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;
 - di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti;
 - di non essere certificato come appartenente ad associazioni segrete di cui alla legge 25.1.1982, n. 17;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235;
 - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;
 - che non sussistono motivi ostativi alla nomina ai sensi dell'art. 1 comma 734 L. 296 del 27.12.2006 (*ovvero non aver chiuso in perdita tre esercizi consecutivi avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni precedenti*);
 - di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 ad oggetto: "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190*" ed in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità dell'incarico di cui all'art. 3: "*inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica Amministrazione*", ossia :
 - di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I, del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti contro la pubblica Amministrazione);
(oppure)
 - di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I, del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti contro la pubblica Amministrazione) di seguito riportati:

 - di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di cui all'art. 7: "*Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*" comma 1 ossia:

- di non ricoprire, o di non aver ricoperto nei 2 anni precedenti, la carica di componente della Giunta o del Consiglio del Comune di Treviso;
 - di non ricoprire, o di non aver ricoperto nell'anno precedente, la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi nella Regione del Veneto;
 - di non ricoprire, o di non aver ricoperto nell'anno precedente, la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative, ricompresi nella Regione del Veneto;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9: *“Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”* comma 2 che così recita: *“Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”*;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.lgs n. 39/2013: *“Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*, commi 1 e 3, ovvero, di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro, di Vice Ministro, di sottosegretario di Stato, di commissario straordinario di Governo di cui all'art. 11 della legge 23.8.1988, n. 400 o di parlamentare, nonché di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione del Veneto;
- ai sensi del D.lgs n. 39/2013 e della delibera ANAC n. 833 del 3.8.2016, di ricoprire, o di aver ricoperto nei 2 anni precedenti, gli incarichi o cariche di seguito indicati, specificando per ognuno di essi i dati di cui al seguente prospetto:

Tipologia di incarico o carica ricoperta	Amministrazione o ente presso cui si svolge l'incarico o si ricopre la carica	Data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica	Termine di scadenza o di eventuale cessazione dell'incarico o della carica

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 che così recita: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...], non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*, così come interpretato dall'art. 21 del D. Lgs. 39/2013 sopra citato);

- ai sensi dell'art. 5 c. 9 del D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012 (*barrare solo la casella che interessa*):
- di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;
- oppure
- di essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza e, pertanto, di prendere atto ed accettare che l'incarico in argomento sarà conferito a titolo gratuito;
- di essere a conoscenza che i dati relativi al rappresentante designato, compresi la presente dichiarazione ed il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 c.d. "Decreto Trasparenza" e al D. Lgs. 39/2013 sopracitato;
- di essere a conoscenza che i dati personali comunicati con la presente saranno trattati dall'Amministrazione comunale di Treviso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento del Parlamento europeo n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dell'informativa allegata.

.....

(luogo e data)

.....

(firma per esteso e leggibile)

allegare:

- 1) curriculum professionale
- 2) fotocopia documento di identità valido*

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica **sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.*

Il presente modello può essere consultato all'Albo Pretorio del Comune di Treviso e può essere scaricato dall'Albo Pretorio on line o dal sito Internet all'indirizzo www.comune.treviso.it.

Inoltre gli interessati possono consultarlo e chiederne copia all'Ufficio Relazioni con il pubblico (tel. n. 0422/658211 o 658543) oppure all'Ufficio Partecipazioni (tel. n. 0422/658569).

La normativa citata è consultabile al sito internet www.normattiva.it

Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso

2. Delegato al trattamento dei dati

Il Delegato al trattamento dei dati è Flavio Elia, Dirigente del Settore Finanza, Partecipate e Risorse Umane, con sede in via Municipio 16, 31100, Treviso (in seguito, “Delegato”).

Il Referente Privacy è Paola Coppe, Funzionario del Servizio Partecipazioni, tel. 0422 – 658220, email, servizio.partecipazioni@comune.treviso.it. (in seguito, “Referente Privacy”)

3. Data Protection Officer (DPO)

Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è il Segretario Generale del Comune di Treviso, via Municipio 16, 31100 Treviso, email dpo@comune.treviso.it,

4. Finalità e modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali, contenuti nella dichiarazione e nel curriculum, viene effettuato per finalità istituzionali e strettamente connesse all’espletamento della procedura di nomina/designazione. La normativa di riferimento è la seguente:

- art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; detti indirizzi sono stati stabiliti con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 16.1.1995, così come interpretata con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29.6.2011;
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D. Lgs. 8.4.2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190”
- D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 “decreto trasparenza”: in caso di nomina/designazione del candidato quale rappresentante del Comune, i dati forniti saranno utilizzati per la pubblicazione ai sensi del predetto decreto.

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà mediante dispositivi elettronici sotto diretto controllo e responsabilità dei Servizi Informatici e in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

5. Destinatari o categorie di destinatari

I dati personali dei candidati nominati/designati quali rappresentanti del Comune nelle società/enti:
- saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Treviso ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e del D. Lgs. 8.4.2013 n. 39;
- saranno trasmessi alla banca dati del Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del D.L. del 24.6.2014 n. 90 conv. in L. 11.8.2014 n. 114;
- saranno comunicati alle società/enti presso i quali il soggetto viene nominato/designato.

I dati personali dei candidati saranno inoltre comunicati alla Procura della Repubblica ai fini dell'acquisizione dei certificati dei carichi pendenti e/o del casellario giudiziale.

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di al punto 4 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. I Suoi dati non saranno diffusi.

6. Periodo di conservazione dei dati

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 33/2013.

7. Diritto di accesso e rettifica o cancellazione

L'interessato può chiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

(<http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali>)

8. Diritto di proporre reclamo

L'interessato può opporre reclamo all'autorità di controllo come specificato al link sotto riportato.

(<http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali>)

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n. 267/2000, del D.P.R. 445/2000, del D. Lgs. 8.4.2013 n. 39 e del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33.

L'eventuale rifiuto rende impossibile l'istruttoria della candidatura ai fini della nomina/designazione come rappresentante del Comune di Treviso nell'organo per il quale si propone la candidatura stessa.